

Rep. .../AP

CONVENZIONE PER LA COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA DEL CONSORZIO BIM CHIESE IN FAVORE DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA DEL TERRITORIO QUINQUENNIO 2025-2029

Tra i signori

- **Claudio Cortella**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente del Consorzio dei Comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese con sede a Borgo Chiese (TN) in via Oreste Baratieri, 11, C.F. 86001190221 e P.IVA 01700220229, giusta mandato dell'Assemblea, di seguito individuato come *Consorzio BIM*;

- **Anna Maria Ferrari**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della scuola materna Don Dino, sita in Via G. Giusti, 46, 38080 BONDONE – TN, C.F. 86003870226, autorizzata alla sottoscrizione della convenzione con verbale nr. ... di data ... ;

- **Salvatore Poletti**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della scuola materna "Isidora Cima" OdV, sita in Via San Floriano, 22, 38089 STORO – TN, C.F. 86003950226 autorizzata alla sottoscrizione della convenzione con verbale nr. ... di data ... ;

- **Marta Faccini**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della scuola materna "Maria Bambina" OdV, sita in Via Roma, 37, 38083 BORGO CHIESE - TN, C.F. 86003610226;

- **Sandro Tagliaferri**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della scuola materna "Alimonta Augusto" OdV, sita in Via Fiera, 9/b, 38085 PIEVE DI BONO-PREZZO – TN, C.F. 86005240220,;

- **Chiara Zontini**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della scuola materna di Lodrone, sita in Salita alla Bastia, 2 - Lodrone, 38089 STORO - TN, C.F. 86003650222;

- **Doris Losa**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente dell'Asilo Infantile Parrocchiale di Valdaone, sita in Via Re di Castello, 57, 38091 VADAONE - TN, C.F. 86003730222;
- **Tullio Mussi**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente dell'Asilo Infantile Mario Amistadi S-Ciavina di Roncone, sita in Via dott. Lucchi, 38087 SELLA GIUDICARIE - TN, C.F. 86000030220;
- **Diego Maria Bonazza**, che interviene ed agisce nella sua qualità di Presidente della Scuola Materna Giuseppina Bonazza di Breguzzo e Bondo, sita in Via G.Maroni, 5 - Breguzzo, 38087 SELLA GIUDICARIE - TN, C.F. 86003890224;

Di seguito le scuole dell'infanzia saranno congiuntamente identificate nell'abbreviativo *Scuole dell'infanzia*.

PREMESSO CHE

- l'art. 2 dello statuto consortile stabilisce che il Consorzio deve perseguire lo scopo di contribuire al progresso economico e sociale delle popolazioni del territorio del Bacino Imbrifero Montano del Chiese;
- il regolamento dei contributi approvato con deliberazione di Assemblea consortile n.5 del 29 aprile 2022 all'art. 3bis "Contributi e/o trasferimenti a enti ed istituzioni" prevede la facoltà di deliberare contributi o trasferimenti in favore di enti e/o istituzioni pubbliche e/o private a sostegno dell'attività ordinaria svolta dall'ente ovvero di interventi straordinari adeguatamente documentati, il cui fine statutario consista nell'erogazione di servizi essenziali ed indispensabili. Prevede inoltre la facoltà di stipulare convenzioni o aderire ad accordi di programma con altri enti pubblici territoriali finalizzati al perseguimento di un interesse pubblico coerente con le finalità previste dallo statuto consortile;
- le scuole dell'infanzia equiparate del Trentino, come delineato dalla legge provinciale n. 13 del 1977, sono parte integrante del "sistema provinciale educativo di istruzione e formazione". La Provincia Autonoma di Trento, riconoscendo il

valore del servizio educativo prestato da queste scuole, ne ha garantito l'autonomia istituzionale, pedagogica ed organizzativa;

- le scuole dell'infanzia Scuola Materna don Dino OdV di Bondone, Scuola Materna "Isidora Cima" OdV di Storo, Scuola dell'infanzia "Maria Bambina" OdV di Condino, e Scuola dell'infanzia "Alimonta Augusto" OdV di Pieve di Bono fanno parte della associazione delle scuole autonome equiparate e convenzionate dell'infanzia denominata «Federazione Provinciale Scuole Materne» - F.P.S.M. - con sede in Trento;
- le scuole dell'infanzia Scuola materna di Lodrone, Asilo Infantile Parrocchiale di Valdaone, Asilo Infantile Mario Amistadi S-Ciavina di Roncone, Scuola Materna Giuseppina Bonazza di Breguzzo e Bondo aderiscono alle Comunità Educative Scuola Infanzia (Co.E.S.I.), associazione senza scopo di lucro, organizzazioni di volontariato.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1 – OGGETTO

Il Consorzio BIM Chiese si impegna a concedere un supporto economico-finanziario in favore delle Scuole dell'infanzia che sottoscrivono la presente convenzione, finalizzato ad assicurare, sostenere ed incentivare la programmazione di interventi di natura formativo-educativa.

ART. 2 – FINALITA' DELLA CONVENZIONE

Il Consorzio BIM Chiese, in rappresentanza dei Comuni suoi soci, intende assicurare alle scuole dell'infanzia l'integrazione delle risorse provinciali che si rendono necessarie per realizzare progettualità didattiche, progetti culturali innovativi, ovvero per effettuare investimenti in arredi ed attrezzature necessari al buon funzionamento didattico e amministrativo della scuola.

ART. 3 – ENTE GESTORE

In applicazione degli articoli 11 e 12 della l.p. 21 marzo 1977 n.13, ciascun ente

gestore delle scuole dell'infanzia definisce gli orientamenti dell'attività educativa della scuola adeguandoli alle particolari esigenze della comunità.

Spetta all'ente gestore deliberare la programmazione di interventi di investimento in arredi o in attrezzature.

Ciascuna scuola dell'infanzia intrattiene le relazioni istituzionali con il Consorzio BIM Chiese solo tramite il suo legale rappresentante.

ART. 4 - DURATA DELLA CONVENZIONE

La presente convenzione ha la durata di 5 anni dalla data di sottoscrizione da intendersi in relazione agli anni scolastici 2025-2026, 2026/2027, 2027/2028, 2028/2029 e 2029/2030.

Non è ammessa alcuna forma di proroga o rinnovo tacito della presente convenzione.

ART. 5 - IMPORTO DEL FINANZIAMENTO

Il fondo di dotazione per l'assegnazione del contributo economico alle scuole dell'infanzia per le annualità di durata della convenzione posto a carico del bilancio di previsione del Consorzio BIM Chiese è pari ad Euro 35.000 annui per complessivi Euro 175.000, per il quinquennio.

Tale finanziamento è assegnato alle scuole aderenti alla presente convenzione, secondo il criterio di riparto individuato nel numero delle sezioni attive. Gli stanziamenti così assegnati rimangono costanti per tutta la durata della convenzione.

ART. 6 – PIANO DI RIPARTO DEL FINANZIAMENTO

Il piano di riparto del finanziamento tra le scuole dell'infanzia aderenti alla convenzione è stato determinato sulla base della proposta congiunta ed unanime presentata dalle scuole aderenti alla convenzione, ed è così determinato:

SCUOLA	Finanziamento BIM per un anno scolastico	Finanziamento BIM per 5 annualità
--------	--	-----------------------------------

Scuola Materna don Dino Odv	2.333,33 €	11.666,65 €
Scuola Materna "Isidora Cima" OdV	7.000,00 €	35.000,00 €
Scuola dell'infanzia "Maria Bambina" OdV	4.666,67 €	23.333,35 €
Scuola dell'infanzia "Alimonta Augusto" OdV	4.666,67 €	23.333,35 €
Scuola materna di Lodrone	2.333,33 €	11.666,65 €
Associazione Infantile Parrocchiale di Daone	4.666,67 €	23.333,35 €
Asilo Infantile Mario Amistadi S-Ciavina di Roncone	4.666,66 €	23.333,30 €
Scuola Materna Giuseppina Bonazza di Breguzzo e Bondo	4.666,67 €	23.333,35 €
TOTALI	35.000,00 €	175.000,00 €

ART. 7 – RICHIESTA DEL CONTRIBUTO ANNUALE

Entro il mese di ottobre ciascuna scuola dell'infanzia dovrà presentare al Consorzio BIM Chiese apposita dichiarazione in forma di autocertificazione sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in modalità digitale e trasmessa tramite PEC, nella quale illustra in modo dettagliato le tipologie di intervento da finanziarsi con il contributo economico consortile per l'anno scolastico che inizia nel medesimo anno solare, distinte tra progettualità didattiche, progetti culturali innovativi, investimenti in arredi, investimenti in attrezzature.

Le progettualità didattiche ed i progetti culturali innovativi possono essere oggetto anche di programmazione pluriennale.

La richiesta di investimento in arredi o in attrezzature dovrà necessariamente riguardare beni per i quali non vi sia stato accesso alla contribuzione consortile nel quinquennio precedente alla sottoscrizione della convenzione.

La dichiarazione relativa alla previsione di spesa del contributo spettante per l'anno scolastico di riferimento non potrà recare un importo complessivo superiore allo stanziamento approvato, per ciascuna annualità e per ciascuna scuola.

La richiesta di finanziamento annuale presentata con la dichiarazione resa in forma

di autocertificazione è oggetto di approvazione con determinazione del dirigente competente.

È esclusa la possibilità di chiedere il finanziamento di spese di amministrazione ordinaria, di manutenzione ordinaria, o di pagamento utenze.

In caso di mancata presentazione della dichiarazione richiesta al comma 1 del presente articolo, il contributo non potrà essere concesso. Le somme assegnate per l'anno scolastico corrente saranno portate in aggiunta alle somme assegnate per l'anno scolastico successivo. Alla scadenza della convenzione le somme assegnate e non richieste saranno oggetto di economia.

Art. 8 – FLESSIBILITA' DEL PIANO DI RIPARTO

È ammessa la possibilità per ciascuna scuola beneficiaria del contributo di presentare richiesta annuale di assegnazione del contributo in misura inferiore rispetto allo stanziamento massimo previsto.

In tal caso, la scuola dell'infanzia potrà presentare nelle annualità successive una richiesta di assegnazione del contributo cumulativa dell'importo spettante per l'annualità maggiorato delle somme assegnate e non richieste nell'annualità precedente.

Tale richiesta è oggetto di approvazione con determinazione del dirigente competente.

Al fine di non aggravare gli uffici consortili nella gestione della contabilità del procedimento, non è ammessa la possibilità di scambio dei crediti tra scuole materne.

ART. 9 – MODIFICA DELLA DOMANDA DI CONTRIBUTO

È ammessa la possibilità di apportare modifiche, sia nel contenuto che nell'importo, alla domanda di contributo annuale già presentata.

Tali modifiche alla domanda di contributo annuale devono essere approvate con determinazione del dirigente competente.

Eventuali spese impreviste che insorgano in data successiva alla presentazione

della domanda di contributo annuale potranno essere motivo di integrazione o modificazione della domanda già presentata entro i limiti dell'importo complessivo assegnato per ciascuna annualità e per ciascuna scuola.

ART. 10– ACCONTI

Potrà essere concesso un acconto fino alla concorrenza dell'80% del contributo richiesto ai sensi dell'art. 8. Tale richiesta dovrà essere motivata con esibizione di idonei documenti giustificativi della spesa da sostenere e relativi alle voci di spesa ammesse a contribuzione.

ART. 11 - RENDICONTAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai fini della liquidazione del contributo, ovvero del saldo qualora vi sia stato l'acconto, è fatto obbligo alle scuole aderenti alla convenzione di presentare idonea documentazione dimostrativa delle spese effettivamente sostenute, rientranti tra quelle indicate nella dichiarazione di richiesta del contributo annuale entro i 6 mesi successivi alla chiusura dell'anno scolastico a cui il contributo da rendicontare si riferisce.

Al fine di rendere trasparenti e tracciabili tutte le operazioni finanziarie connesse alla realizzazione della presente convenzione, sono ammessi esclusivamente pagamenti sostenuti dagli enti aderenti comprovati da fatture intestati al soggetto beneficiario ed effettuati tramite bonifico bancario o postale.

Se dal rendiconto emerge un disavanzo inferiore a quello preventivato, il contributo viene liquidato in misura corrispondente alla documentazione di spesa prodotta e la somma rimanente costituisce credito esigibile nell'annualità successiva, in aggiunta al finanziamento spettante per l'annualità medesima.

ART. 12 - PROROGA E SOSPENSIONE DEI TERMINI

Si richiamano espressamente le disposizioni contenute nell'art. 14bis del regolamento per la concessione di contributi economici e del patrocinio consorziale

vigente.

ART. 13 - NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto nel presente contratto le parti rinviando alle norme del regolamento per l'assegnazione di contributi vigente.

ART. 14 - FORME DI CONSULTAZIONE

I rapporti di consultazione tra i sottoscrittori della presente convenzione relativi all'esecuzione, alla composizione di eventuali divergenze ovvero per la disciplina degli aspetti organizzativi vengono intrattenuti e decisi dai legali rappresentanti degli enti partecipanti o loro delegati.

Assiste con funzioni di assistenza e consulenza tecnico-giuridica il direttore consortile, qualora invitato a partecipare dal Presidente del Consorzio.

ART. 15 – RECESSO

Ciascun ente aderente potrà recedere durante il periodo di validità della convenzione con istanza adottata con delibera ovvero con verbale dell'organo competente trasmessa via PEC a tutti gli altri enti aderenti.

Il recesso decorrerà dall'anno finanziario (e quindi anno scolastico) successivo all'adozione di tale deliberazione.

L'eventuale recesso di un ente aderente non incide sulle quote di finanziamento assegnate agli altri enti aderenti. Il finanziamento complessivo stanziato sarà pertanto ridotto della misura spettante all'ente recedente, senza alcuna forma compensativa accrescitiva per gli altri enti.

ART. 16 - MODIFICA DELLA CONVENZIONE

La convenzione potrà essere modificata consensualmente con provvedimento adottato dall'organo competente da parte di tutti gli enti aderenti.

ART. 17 - DEFINIZIONE CONTROVERSIE

La risoluzione di eventuali controversie che possono sorgere tra gli enti aderenti

deve essere ricercata prioritariamente in via bonaria attuando le forme di consultazione di cui all'articolo 13, predisponendo eventualmente una relazione congiunta inerente alla soluzione concordata da comunicare all'ente gestore/assemblea.

Per le eventuali controversie che dovessero non trovare soluzione condivisa ai sensi del comma 1 è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

ART. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Titolare del trattamento è il Consorzio BIM Chiese e le scuole dell'infanzia equiparate sottoscrittrici della convenzione sono tenute al rispetto della disciplina contenuta nel Regolamento UE 679/2016.

Non ravvisandosi i presupposti di cui all'art. 28 del regolamento medesimo, i legali rappresentanti delle rispettive scuole dell'infanzia sottoscrittrici della convenzione non sono nominati Responsabile del trattamento dei dati esterno, in quanto hanno già l'autonoma titolarità di responsabile del trattamento propria del ruolo rappresentativo della scuola dell'infanzia.

Per quanto qui non disposto si rinvia all'art. 20 del regolamento per la concessione di contributi economici e del patrocinio consorziale già citato nella presente convenzione.

Art. 19 - DIVIETO DI CESSIONE DEI CREDITI CONTRATTUALI

É vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma e ogni atto contrario è nullo di diritto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2, della legge provinciale n. 2/2016.

ART. 20 – IMPOSTE E TASSE

La presente convenzione, esente dall'imposta di bollo ai sensi della Tabella allegata B) del D.P.R. 26.10.1972, n. 642 e s.m. e non soggetta a registrazione ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131 e dell'art. 1 della Tabella allegata

ART. 21 - ENTRATA IN VIGORE

La data del presente contratto coincide con l'ultima delle sottoscrizioni apposte in

formato digitale.

Letto e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della Legge n. 241/1990 e s.m..

Il Consorzio dei comuni del Bacino Imbrifero Montano del Chiese

Le scuole dell'infanzia:

Scuola Materna don Dino - Bondone

Scuola Materna "Isidora Cima" - Storo

Scuola dell'infanzia "Maria Bambina" - Borgo Chiese

Scuola dell'infanzia "Alimonta Augusto" – Pieve di Bono – Prezzo

Scuola materna di Lodrone

Asilo Infantile Parrocchiale di Daone

Asilo Infantile Mario Amistadi S-Ciavina di Roncone

Scuola Materna Giuseppina Bonazza di Breguzzo e Bondo